



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Servizio Coordinamento Attività di Ingegneria

29.01.07 001759

Frascati,
Via E. Fermi, 40 - 00044 FRASCATI (RM) Italia

Ai Direttori
delle Strutture dell'INFN

Loro Sedi

OGGETTO: Formazione per attività con attrezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in quota (D.Lgs. 626/94, modificato dal D.Lgs. 235/03, attuativo della direttiva europea 2001/49/CE).

La Commissione Nazionale Permanente Igiene-Sicurezza-Ambiente ha di recente preso in esame l'argomento in oggetto.

Come noto il D.Lgs. 626/94, modificato dal D.Lgs. 235/03 al Titolo III -Uso delle attrezzature di lavoro-, individua i requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in quota.

In particolare, nell'articolo 34 del D.Lgs. 626 viene inserita la lettera c-bis che fornisce la definizione di lavoro in quota, inteso come "attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile".

L'art. 36-quater del D.Lgs. 626 stabilisce obblighi a carico del datore di lavoro relativi all'uso di ponteggi prevedendo in particolare un piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio per ogni singolo cantiere.

Inoltre, all'art. 36-quinquies, sono individuati gli obblighi dei datori di lavoro per l'impiego di sistemi di accesso; tali sistemi di accesso mediante funi, praticabili in subordine rispetto ai ponteggi e alle scale, previa valutazione dei rischi, costituiscono un'altra innovazione apportata dal legislatore.

Successivamente, l'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 26.01.06 n. 2429 (G.U. 23.02.06, n. 45) ha individuato percorsi formativi per i soggetti coinvolti in attività con attrezzature di lavoro in quota. In particolare, è prevista specifica formazione per il personale che esegue attività di montaggio/ smontaggio/trasformazione di ponteggi ovvero di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.

Tutto ciò premesso, si evidenzia l'indicazione di far eseguire, di preferenza, tali attività alle ditte specializzate che si avvalgono di attrezzature omologate. Laddove ciò non fosse possibile, per l'accesso in quota, anche saltuario, di personale INFN, ad esempio negli apparati sperimentali, dovranno essere assicurati i percorsi formativi previsti dalla norma.



Va precisato che è necessario prevedere i suddetti percorsi formativi anche per le attività in quota che vengono svolte presso istituzioni e laboratori esteri. In proposito, si fa rilevare che presso i laboratori esteri europei (in particolare il CERN) sono riconosciuti i corsi di formazione che discendono da normative nazionali, di recepimento di direttive europee, salvo la necessità/opportunità di effettuare formazione e/o addestramento integrativi *in situ*.

Si richiama pertanto l'attenzione sulla necessità di programmare per tempo tali esigenze formative coinvolgendo il personale della Struttura che debba effettuare, anche saltuariamente, attività in quota, con particolare riferimento alle fasi di montaggio/smontaggio di apparati sperimentali.

Per i suddetti corsi i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi sono indicati nell'Accordo Conferenza Stato-Regioni, già trasmesso con nota del 28.0406 prot. 008363.

La Commissione Nazionale Igiene-Sicurezza-Ambiente si riserva, in un prossimo futuro, di effettuare un monitoraggio richiedendo comunicazione circa la consistenza numerica del personale della Struttura che ha effettuato i suddetti percorsi formativi.

Con i migliori saluti,

Servizio Coordinamento Attività Ingegneria
IL DIRIGENTE
(ing. Enrico Bonanno)

